



SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

IL RESPONSABILE

MARCO DESERTI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Al Servizio Autorizzazioni e Concessioni Parma

aoopr@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Al Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale

Ad Arpae - Direzione Tecnica

dirgen@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: (SINADOC 17134) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprensivo del Provvedimento di Via relativo al progetto di realizzazione di impianto idroelettrico ed opere connesse denominato 'Santa Giustina' e localizzato sul T. Lecca nel territorio del Comune di Bardi (PR) e del Comune di Bedonia (PR), proposto da Idroelettrica Valle dei Mulini Srl

Rif Vs note prot nn. 113927 del 21 luglio 2021 e 151122 del 30 settembre 2021

Con riferimento alla nota in oggetto, prot.n. 113927/21, presentata al fine di ottenere un parere circa l'applicabilità di quanto disposto al punto 3 della DGR 1793/08 - ossia in relazione all'incompatibilità di una nuova domanda di derivazione ad uso idroelettrico per la presenza di altri impianti preesistenti nel bacino (interessando corpi idrici tutelati quali "Acque dolci idonee alla vita dei pesci" ex art. 84 D.Lgs. 152/06) ad una distanza inferiore al doppio del tratto sotteso, e comunque ad una distanza inferiore al chilometro – questo Servizio non ha potuto esprimersi in quanto al fine di valutarne l'applicabilità è necessario disporre di tutte le informazioni in merito a localizzazione e caratteristiche degli impianti preesistenti, informazioni in possesso unicamente delle strutture di ARPAE che gestiscono le pratiche interessate.

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.

Viale della Fiera 8
40127 Bologna
tel 051.527.6980
051.527.6041
fax 051.527.6874

Email: ambpiani@regione.emilia-romagna.it
PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Del resto, Codesta SAC, come si evince dalla successiva nota in oggetto del 30 settembre, autonomamente e nell'ambito delle proprie competenze e conoscenze ha ritenuto di applicare tale disposto e ha comunicato alla ditta, Idroelettrica Valle dei Mulini, la non compatibilità della richiesta ai sensi della DGR 1793/2008.

A seguito di tale comunicazione, la ditta istante ha controdedotto le dichiarazioni della SAC ed ha proceduto alla presentazione di istanza di AU a cui la SAC ha dato regolarmente seguito, infatti come si evince dalla nota protocollata agli atti di questo Servizio al n. 0823065 del 7 settembre u.s. è stata data comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico e avvio del procedimento ai sensi dell'art.16 della LR 4/2018.

A seguito dell'avvio di tale procedura, essendo questo Servizio, tenuto ad esprimersi circa la coerenza e congruità dell'intervento con la pianificazione e le disposizioni di settore, si è provveduto quindi ad analizzare la documentazione presentata, disponibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>.

Dall'analisi effettuata emerge come la pianificazione sovraordinata (regionale e distrettuale), nonché le disposizioni specifiche da queste discendenti, non siano state analizzate approfonditamente. In particolare, relativamente alla coerenza con le disposizioni del Piano di Gestione Distrettuale, pare essere stata effettuata unicamente una verifica mediante l'applicazione della Direttiva Derivazioni (direttiva assunta dall'Autorità Distrettuale del Fiume Po, in particolare, a supporto dell'espressione del proprio parere vincolate ex art.7 comma 2 del TU 1775/33 e ss.mm.e ii. ma che non può ritenersi esaustiva delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione) pervenendo alla conclusione che “ *Considerato l'impianto in esame, l'impatto generato dall'intervento è moderato mentre lo stato ecologico del CI è sufficiente, da cui discende che si ricade in area di repulsione senza asterischi. In tal senso la nuova derivazione può essere ammessa qualora non determini un incremento potenzialmente significativo della pressione ambientale*”, senza riportare alcuna valutazione di coerenza rispetto alle pressioni ed impatti esistenti ed alle misure già previste dal Piano di Gestione, nonché definire eventuali azioni di mitigazioni specifiche a soluzione degli impatti indotti dall'intervento in oggetto.

Analizzati inoltre gli elaborati progettuali presentati risulta evidente come l'intervento si proponga di realizzare, a tutti gli effetti, un nuovo sbarramento sul Torrente Lecca, in quanto in loco attualmente sono presenti solo “ruderi” di un manufatto di cui non è definibile la precedente funzione: di fatto se pur in passato vi fosse stata un' opera di sbarramento, da tempo non svolgendo più le sue funzioni, l'ipotetico ripristino della stessa deve riconoscersi come nuovo sbarramento.

Ciò, risulta in contrasto con le disposizioni regionali in materia di impianti idroelettrici contenute in particolare nella DGR 1793/08 e ribadite nella DAL 51/2011; infatti le citate disposizioni regionali in considerazione che

- la Direttiva 2000/60/CE sottolinea come sia necessario integrare maggiormente la protezione e la gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie come la politica energetica,

dei trasporti, la politica agricola, la politica della pesca, la politica regionale e in materia di turismo;

- tale protezione si esplica, in particolare, come previsto dalla medesima Direttiva adottando una serie di interventi che impediscano un ulteriore deterioramento del corpo idrico, garantendo, fra l'altro, il mantenimento delle caratteristiche idromorfologiche naturali dello stesso, proteggano e migliorino lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico e mirino alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico;

stabiliscono che nuove "derivazioni ad uso idroelettrico potranno prevedere la realizzazione di nuove opere di sbarramento sul corpo idrico derivato solo qualora tali opere risultino necessarie per la difesa idraulica e siano ricomprese tra le opere programmate dalle amministrazioni competenti."

Ne consegue che questa Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla DQA, ripresi nei PdG, ha **DISPOSTO** il divieto alla realizzazione di nuove opere di sbarramento sui corpi idrici a meno che le stesse non risultino necessarie per la difesa idraulica, in quanto tali interventi comportano intrinsecamente una variazione dell'idromorfologia fluviale elemento considerato per la definizione dello Stato qualitativo dei corpi idrici, con conseguente scadimento dello stato stesso. Nel merito, si evidenzia come le disposizioni regionali (di cui ai citati atti deliberativi) , congiuntamente ad altre considerazioni, hanno determinato, anche per la questa Regione, l'archiviazione di un EUPILLOT sulle modalità con cui venivano assentiti i prelievi ad uso idroelettrico.

Stante quanto soprariportato l'istanza in oggetto risulta **NON AMMISSIBILE** in quanto in contrasto con le disposizioni della DGR 1793/08 e della DAL 51/2011, ciò fatto salva l'eventuale dichiarazione degli Enti competenti in cui si riconosca che tale opera risulta necessaria svolgendo funzioni primarie di difesa idraulica.

Qualora pervenisse parere dell'Autorità idraulica competente circa la necessità di ripristino dell'opera trasversale ai fini della riduzione del rischio idraulico, dovranno essere effettuata adeguata analisi di coerenza col Piano di Gestione Distrettuale e individuate eventuali opportune misure di mitigazione.

Cordiali saluti

Dott. Marco Deserti
(firmato digitalmente)